

# COMUNE DI SAN MARCELLINO

(Provincia di Caserta)

Comune di San Marcellino  
Provincia di Caserta  
Tipologia Interno  
Prot. n. 0005737 16/06/2016



## GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n° del  
Albo n° del

### ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 16/06/2016

#### PROVVEDIMENTO CONTIGIBILE ED URGENTE PER ASSICURARE LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA E IL DECORO URBANO.

#### IL SINDACO

##### Visto:

- le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.191;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.E.L.);

**Considerato** che con l'inizio della stagione estiva si reputa opportuno prevedere delle nuove fasce d'esposizione dei rifiuti solidi urbani, in appositi contenitori sia per le utenze domestiche che commerciali come da seguente prospetto:

- **Utenze Domestiche**, l'utente deve conferire il proprio rifiuto tutti i giorni escluso il sabato, nel sacchetto di plastica o contenitore, sul suolo pubblico dinnanzi la propria abitazione. I rifiuti devono essere esposti: a) in regime di orario solare, non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 6.00; b) in regime di orario legale non prima delle ore 22.00 e non dopo le ore 6.00.
- **Utenze Commerciali**, l'utente deve conferire il proprio rifiuto tutti i giorni escluso il sabato, in apposito contenitore, sul suolo pubblico dinnanzi alla propria attività Commerciale. I rifiuti devono essere esposti: a) in regime di orario solare, non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 6.00; b) in regime di orario legale non prima delle ore 22.00 e non dopo le ore 6.00.;

**Ritenuto**, pertanto, di ribadire le modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti solidi urbani nonché le sanzioni da elevare in caso d'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza sindacale;

**Rilevato** che a seguito dell'errato conferimento dei rifiuti e dell'esposizione non corretta dei medesimi, negli orari prescritti si possono creare problemi di carattere igienico – sanitario che si vorrebbe scongiurare;

**ORDINA**

l'esposizione dei rifiuti solidi urbani, in appositi contenitori sia per le utenze domestiche che commerciali come da seguente prospetto:

- Utenze Domestiche, l'utente deve conferire il proprio rifiuto tutti i giorni escluso il sabato, nel sacchetto di plastica o contenitore, sul suolo pubblico dinnanzi la propria abitazione. I rifiuti devono essere esposti: a) in regime di orario solare, non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 6.00; b) in regime di orario legale non prima delle ore 22.00 e non dopo le ore 6.00.;
- Utenze Commerciali, l'utente deve conferire il proprio rifiuto tutti i giorni escluso il sabato, in apposito contenitore, sul suolo pubblico dinnanzi alla propria attività Commerciale. I rifiuti devono essere esposti: a) in regime di orario solare, non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 6.00; b) in regime di orario legale non prima delle ore 22.00 e non dopo le ore 6.00.;
- di non abbandonare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti;
- di non esporre sacchetti contenenti rifiuti su aree pubbliche e private in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal prospetto suindicato.

In caso di eventuale inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari.

### **RICORDA CHE:**

- l'art.192 del D.Lgs. 03.04.2006 n°152 stabilisce:
  - a) al primo comma, che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";
  - b) al terzo comma, che "...chiunque viola i divieti .... è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate...."
- l'art. 6 del D.Lgs. 31.10.2008 n°172 stabilisce che:
  - chiunque, in modo incontrollato o presso siti non autorizzati, abbandoni, scarichi depositi sul suolo o nel suolo o immetta nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali o rifiuti ingombranti domestici e non di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a 50 centimetri che non siano riciclabili, o siano tossici o nocivi, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
  - i titolari di imprese ed i responsabili di Enti che abbandonino, scarichino o depositino in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti ovvero li immettano nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione

da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi; se tali fatti vengono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da uno ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi ad un anno se si tratta di rifiuti pericolosi.

- chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003 n°254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €.10.000,00 ad €.40.000,00 o con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno se il fatto è commesso per colpa; per i quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00.
- altre, diverse sanzioni e più gravi sanzioni sono statuite a carico di chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata o effettui attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

### **DISPONE**

L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per giorni 15 e la massima pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune;

### **TRASMETTE**

Altresì, per conoscenza e quanto di competenza:

- alla Prefettura di Caserta;
- al Presidente della Provincia di Caserta;
- alla Stazione dei Carabinieri di San Marcellino;
- al responsabile della Polizia Municipale;

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.



**Il Sindaco**  
**(Anacleto Colombiano)**